

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (71)1398

Vol. 1971/0221

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(71) 1398 def.

Bruxelles, 8 dicembre 1971

Proposta di

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle
pensioni dei funzionari delle Comunità europee
nonché delle retribuzioni degli altri agenti di tali Comunità

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(71) 1398 def.

Proposta di
REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle
pensioni dei funzionari delle Comunità europee
nonché delle retribuzioni degli altri agenti di tali Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti con regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo con regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 16/71 (2), in particolare gli articoli 64, 65 e 82 di detto statuto, l'articolo 4 bis del suo allegato VII e l'articolo 64 di detto regime,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che è risultato opportuno, dopo esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti, sulla base della relazione elaborata dalla Commissione, procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari nonché delle retribuzioni degli altri agenti delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo che va dal 1° luglio 1971 al 30 settembre 1971, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue:

1. All'articolo 66, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

.../...

(1) G.U. n. L 56 del 4.3.1968, pag. 1

(2) G.U. n. L 5 del 7.1.1971, pag. 1

Scatto

Grado	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	94.200	99.600	105.000	110.400	115.800	121.200	-	-
A 2	82.800	87.950	93.100	98.250	103.400	108.550	-	-
A 3 L/A 3	67.300	71.800	76.300	80.800	85.300	89.800	94.300	98.800
A 4 L/A 4	55.450	58.950	62.450	65.950	69.450	72.950	76.450	79.950
A 5 L/A 5	44.800	47.800	50.800	53.800	56.800	59.800	62.800	65.800
A 6 L/A 6	37.700	40.100	42.500	44.900	47.300	49.700	52.100	54.500
A 7 L/A 7	31.800	33.650	35.500	37.350	39.200	41.050	-	-
A 8 L/A 8	27.350	28.700	-	-	-	-	-	-
B 1	37.700	40.100	42.500	44.900	47.300	49.700	52.100	54.500
B 2	32.100	33.850	35.600	37.350	39.100	40.850	42.600	44.350
B 3	25.800	27.300	28.800	30.300	31.800	33.300	34.800	36.300
B 4	21.500	22.800	24.100	25.400	26.700	28.000	29.300	30.600
B 5	18.600	19.650	20.700	21.750	-	-	-	-
C 1	22.200	23.300	24.400	25.500	26.600	27.700	28.800	29.900
C 2	18.350	19.400	20.450	21.500	22.550	23.600	24.650	25.700
C 3	16.750	17.650	18.550	19.450	20.350	21.250	22.150	23.050
C 4	14.550	15.400	16.250	17.100	17.950	18.800	19.650	20.500
C 5	12.950	13.750	14.550	15.350	-	-	-	-
D 1	15.450	16.400	17.350	18.300	19.250	20.200	21.150	22.100
D 2	13.500	14.350	15.200	16.050	16.900	17.750	18.600	19.450
D 3	12.100	12.900	13.700	14.500	15.300	16.100	16.900	17.700
D 4	11.200	11.900	12.600	13.300	-	-	-	-

2. a) All'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dello statuto e all'articolo 1, paragrafo 1, del suo allegato VII, l'importo di 1.027 Fr.b. è sostituito dall'importo di 1.085 Fr.b.
- b) All'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto e all'articolo 2, paragrafo 1, del suo allegato VII, l'importo di 1.597 Fr.b. è sostituito dall'importo di 1.686 Fr.b.
- c) All'articolo 69, seconda frase, dello statuto nonché all'articolo 3, terzo comma, e all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del suo allegato VII, l'importo di 2.852 Fr.b. è sostituito dall'importo di 3.012 Fr.b.
- d) All'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII, l'importo di 1.426 Fr.b. è sostituito dall'importo di 1.506 Fr.b.

Articolo 2

Per il periodo che va dal 1° luglio 1971 al 30 settembre 1971 il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità è modificato come segue:

All'articolo 63, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	42.050	47.650	53.250	58.850
	II	29.100	32.600	36.100	39.600
	III	23.750	25.000	26.250	27.500
B	IV	22.550	25.250	27.950	30.650
	V	16.250	17.800	19.350	20.900
C	VI	14.850	16.200	17.550	18.900
	VII	11.750	12.700	13.650	14.600
D	VIII	11.200	12.200	13.200	14.200
	IX	10.600	10.850	11.100	11.350

Articolo 3

1. Per il periodo che va dal 1° luglio 1971 al 30 settembre 1971 l'importo dell'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissata in:

- 784 Fr.b. al mese per i funzionari di grado C4 o C5;
- 1.205 Fr.b. al mese per i funzionari di grado C1, C2 o C3.

2. L'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è attribuito fino al 31 dicembre 1972.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1971 sono calcolate a decorrere da tale data e fino al 30 settembre 1971 in base alla tabella degli stipendi base mensili prevista all'articolo 66 dello statuto, come modificato dall'articolo 1, punto 1, del presente regolamento.

Articolo 5

1. Per il periodo che va dal 1° luglio 1971 al 30 settembre 1971, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari in servizio in uno dei paesi citati in appresso sono i seguenti:

Belgio	100 %
Repubblica federale di Germania	98,4%
Francia	122 %
Italia	100,6%
Granducato del Lussemburgo	100 %
Paesi Bassi	101 %
Regno Unito	108,8%
Svizzera	99,5%

2. Per il periodo che va dal 1° luglio 1971 al 30 settembre 1971, il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo capoverso, dello statuto, è quello previsto qui di seguito per il paese delle Comunità dove il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio:

Belgio	100 %
Repubblica federale di Germania	98,4%
Francia	122 %
Italia	100,6%
Granducato del Lussemburgo	100 %
Paesi Bassi	101,5%

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra menzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

SEZIONE II

Articolo 6

Con decorrenza dal 1° ottobre 1971 lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue:

1. All'articolo 66, la tabella degli stipendi base mensibili è sostituita dalla tabella seguente:

Grado	Scotto							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A1	96.300	101.750	107.200	112.650	118.100	123.550	-	-
A2	84.750	89.950	95.150	100.350	105.550	110.750	-	-
A3L/A3	69.100	73.650	78.200	82.750	87.300	91.850	95.400	100.950
A4L/A4	57.050	60.600	64.150	67.700	71.250	74.800	78.350	81.900
A5L/A5	46.250	49.300	52.350	55.400	58.450	61.500	64.550	67.600
A6L/A6	39.250	41.650	44.050	46.450	48.850	51.250	53.650	56.050
A7L/A7	33.100	35.000	36.900	38.800	40.700	42.600	-	-
A8L/A8	28.700	30.050	-	-	-	-	-	-
B1	39.250	41.650	44.050	46.450	48.850	51.250	53.650	56.050
B2	33.350	35.150	36.950	38.750	40.550	42.350	44.150	45.950
B3	27.150	28.650	30.150	31.650	33.150	34.650	36.150	37.650
B4	22.800	24.100	25.400	26.700	28.000	29.300	30.600	31.900
B5	19.850	20.900	21.950	23.000	-	-	-	-
C1	23.350	24.500	25.650	26.800	27.950	29.100	30.250	31.400
C2	19.650	20.700	21.750	22.800	23.850	24.900	25.950	27.000
C3	18.000	18.900	19.800	20.700	21.600	22.500	23.400	24.300
C4	15.750	16.600	17.450	18.300	19.150	20.000	20.850	21.700
C5	14.100	14.900	15.700	16.500	-	-	-	-
D1	16.650	17.600	18.550	19.500	20.450	21.400	22.350	23.300
D2	14.700	15.550	16.400	17.250	18.100	18.950	19.800	20.650
D3	13.300	14.100	14.900	15.700	16.500	17.300	18.100	18.900
D4	12.300	13.000	13.700	14.400	-	-	-	-

2. a) All'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dello statuto e all'articolo 1, paragrafo 1, del suo allegato VII, l'importo di 1.085 Fr.b. è sostituito dall'importo di 1.127 Fr.b.
- b) All'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto e all'articolo 2, paragrafo 1, del suo allegato VII, l'importo di 1.686 Fr.b. è sostituito dall'importo di 1.752 Fr.b.
- c) All'articolo 69, seconda frase, dello statuto nonché all'articolo 3, terzo comma, e all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del suo allegato VII, l'importo di 3.012 Fr.b. è sostituito dall'importo di 3.129 Fr.b.
- d) All'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII, l'importo di 1.506 Fr.b. è sostituito dall'importo di 1.565 Fr.b.

Articolo 7

Con decorrenza dal 1° ottobre 1971 il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità è modificato come segue:

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	43.550	49.200	54.850	60.500
	II	30.500	34.500	37.500	41.000
	III	25.000	26.300	27.600	28.900
B	IV	23.800	26.550	29.300	32.050
	V	17.400	19.000	20.600	22.200
C	VI	16.050	17.400	18.750	20.100
	VII	12.900	13.850	14.800	15.750
D	VIII	12.350	13.350	14.350	15.350
	IX	11.700	11.950	12.200	12.450

./...

Articolo 8

1. Con decorrenza dal 1° ottobre 1971 l'importo dell'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4bis dell'allegato VII dello statuto è fissata in:

- 815 Fr b. al mese per i funzionari di grado C4 o C5;
- 1.252 Fr.b. al mese per i funzionari di grado C1, C2 o C3.

2. L'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4bis dell'allegato VII dello statuto è attribuita fino al 31 dicembre 1972.

Articolo 9

Le pensioni maturate alla data del 1° ottobre 1971 sono calcolate a decorrere da tale data in base alla tabella degli stipendi base mensili prevista all'articolo 66 dello statuto, quale modificato dall'articolo 6, punto 1, del presente regolamento.

Articolo 10

1. Con decorrenza dal 1° ottobre 1971, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari in servizio in uno dei paesi citati in appresso sono fissati come segue:

Belgio	100	%
Repubblica federale di Germania	98,4	%
Francia	122	%
Italia	100,6	%
Granducato del Lussemburgo	100	%
Paesi Bassi	101,5	%
Regno Unito	108,8	%
Svizzera	99,5	%

2. Con decorrenza dal 1° ottobre 1971 il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo capoverso, dello statuto, è quello previsto qui di seguito per il paese delle Comunità dove il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio:

Belgio	100	%
Repubblica federale di Germania	98,4	%
Francia	122	%
Italia	100,6	%
Granducato del Lussemburgo	100	%
Paesi Bassi	101,5	%

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra menzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

SEZIONE III

Articolo 11

Il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 16/71 è abrogato con decorrenza dal 1° luglio 1971.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente
